

Consiglio Nazionale delle Ricerche

AMMCNT - CNR - Amministrazione Cent

Tit. CI: F:

N. 0036770

12/05/2010

BANDO N. 364.106



CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER L'ASSUNZIONE CON CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO DI UNA UNITÀ DI PERSONALE - TERZO LIVELLO PROFESSIONALE – RICERCATORE PRESSO L'ISTITUTO SULL'INQUINAMENTO ATMOSFERICO (IIA) – RENDE (CS)

IL PRESIDENTE

VISTO il T.U. approvato con D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, e successive integrazioni e modificazioni;

VISTO il D.P.R. 3 maggio 1957, n. 686, recante le norme d'esecuzione del T.U. citato;

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni;

VISTO il D.P.R. 12 febbraio 1991, n. 171;

VISTA la Legge 12 ottobre 1993, n. 413 sulla obiezione di coscienza alla sperimentazione animale;

VISTO il D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni per le parti compatibili;

VISTA la Legge 12 marzo 1999, n. 68 riguardante norme per il diritto al lavoro dei disabili;

VISTO il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 concernente "T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa" e successive modificazioni;

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 concernente "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e successive modificazioni ed in particolare l'art. 35 c. 5 bis per la sede di prima destinazione;

VISTO il Decreto Legislativo 4 giugno 2003, n. 127 recante "Riordino del Consiglio Nazionale delle Ricerche";

VISTO il Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernente "Codice in materia di protezione dei dati personali";

VISTI gli artt. 18 e 26 del D.Lgs 215/01 come integrato dall'art. 11 del D.Lgs 31 luglio 2003, n. 236 recante "Riserve di posti per i volontari in ferma prefissata e in ferma breve";

VISTA l'adozione della Carta europea dei Ricercatori e del Codice di Condotta per l'assunzione dei Ricercatori, in base alla Raccomandazione della Commissione delle Comunità Europee dell'11 marzo 2005, n. 251, cui l'Ente ha deliberato di ispirare la propria azione (delibera del Consiglio di Amministrazione n. 129/2005);

VISTO il Decreto Legislativo 11 aprile 2006, n. 198 concernente "Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'art. 6 della legge 25 novembre 2005, n. 246, come modificato dal D.Lgs. n. 5 del 25 gennaio 2010;

VISTO il "Regolamento del personale del Consiglio Nazionale delle Ricerche" D.P.CNR n. 0025035 in data 4 maggio 2005 pubblicato nel Supplemento ordinario n. 101 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 124 del 30 maggio 2005;

VISTO il proprio provvedimento n. 6190 in data 24 ottobre 2007 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - IV^ Serie speciale n. 94 del 27 novembre 2007, con il quale è stato bandito un concorso pubblico per titoli ed esami per l'assunzione, con contratto a tempo

Consiglio Nazionale delle Ricerche

indeterminato di complessivi quarantacinque Ricercatori di terzo livello professionale – bando n. 364.27;

VISTO il proprio provvedimento n. 206 in data 17 gennaio 2008 di rettifica e riapertura termini, pubblicato sulla G. U. della Repubblica Italiana – IV[^] Serie speciale n. 10 del 5 febbraio 2008;

CONSIDERATO che il concorso di cui al bando n. 364.27 relativamente all'Area Scientifica (VIII) "Scienze dell'Ambiente", posizione B, codice CS46/1 – n. 1 posto, è andato deserto di cui al provvedimento dirigenziale n. 0009749 in data 4 febbraio 2010;

VISTO il CCNL del Comparto Istituzione ed Enti di Ricerca e Sperimentazione 2002/2005 ed in particolare l'art. 5, comma 3, primo capoverso;

VISTO il comma 643 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2006 n. 296 (Legge finanziaria 2007);

VISTO il CCNL del Comparto Istituzione ed Enti di Ricerca e Sperimentazione 2006/2009

VISTO il D.Lgs. 27 ottobre 2009 n. 150 "Attuazione della legge 4 marzo 2009 n. 15 in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni";

VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 242 in data 2 dicembre 2009 concernente le procedure di reclutamento in conformità con le disposizioni del Regolamento del personale;

VERIFICATO il permanere dell'esigenza di acquisire la professionalità scientifica messa a concorso,

DECRETA

Art. 1

Posti messi a concorso

1. È indetto, ai sensi del comma 645 della L. n. 296/06 (Finanziaria 2007), un concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di un posto di ricercatore di terzo livello professionale, articolato secondo le indicazioni specifiche di cui all'allegato A) che costituisce parte integrante del bando.

Art. 2

Requisiti di ammissione

1. La partecipazione al concorso è libera, senza limitazioni in ordine alla cittadinanza.
2. Per l'ammissione al concorso sono richiesti:
 - a) il possesso dello specifico Diploma di Laurea, conseguito secondo la normativa in vigore anteriormente al D.M. 509/99, oppure della Laurea Specialistica/Magistrale (D.M. 5 maggio 2004) come richiesto nelle indicazioni specifiche di cui all'allegato A). Sono altresì ammessi i candidati che abbiano conseguito presso una Università straniera una laurea dichiarata "equivalente" dalle competenti Università italiane e secondo la vigente normativa in materia (art. 38 D.Lgs. n. 165/2001). È cura del candidato, pena l'esclusione, dimostrare l'"equivalenza", mediante la produzione del provvedimento che la riconosca ovvero della dichiarazione di aver presentato la richiesta di equivalenza ai sensi delle medesime disposizioni e che sono in corso le relative procedure; in ogni caso il candidato dovrà presentare la suddetta equivalenza non oltre l'ultima riunione della Commissione esaminatrice del concorso di pertinenza del candidato;

Consiglio Nazionale delle Ricerche

- b) il possesso del titolo di dottore di ricerca attinente all'attività richiesta dal bando (allegato A) ovvero l'aver svolto per un triennio attività di ricerca post-laurea attinente all'attività richiesta dal bando (allegato A) presso università o qualificati enti, organismi o centri di ricerca pubblici o privati ovvero nell'ambito dei contratti di cui al comma 3 art. 20 D.Lgs 127/03, ovvero di assegni di ricerca banditi dal CNR ai sensi dell'art. 51 c. 6° L. n. 449/97;
 - c) la conoscenza della lingua inglese, da verificarsi ai sensi dell'art. 7, comma 1, lettera b);
 - d) la conoscenza della lingua italiana per i candidati di cittadinanza straniera, da verificarsi ai sensi dell'art. 7, comma 1, lettera b);
 - e) la conoscenza di elementi di informatica di base da verificarsi ai sensi dell'art. 7, comma 1, lettera b);
3. I requisiti richiesti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda, pena l'esclusione dal concorso.

Art. 3 Esclusione dal concorso

1. Saranno esclusi dalla partecipazione al concorso i candidati:
 - a) la cui domanda sia stata presentata oltre il termine stabilito dal presente bando;
 - b) la cui domanda sia priva della firma autografa del candidato;
 - c) che non abbiano i requisiti di ammissione indicati all'art. 2 , lettere a) e b) del presente bando.
2. Sono esclusi, altresì, coloro che non godono dei diritti politici e civili e coloro che sono stati interdetti dai pubblici uffici, o destituiti o dispensati o licenziati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero sono stati dichiarati decaduti da un impiego statale a seguito dell'accertamento che l'impiego stesso è stato conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabili.
3. I candidati sono ammessi al concorso con riserva. Il Dirigente dell'Ufficio Concorsi della D.C.S.G.R. – CNR può disporre in qualunque momento l'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti. Qualora i motivi che determinano l'esclusione siano accertati dopo l'espletamento del concorso il Dirigente dell'Ufficio Concorsi della D.C.S.G.R. – CNR dispone la decadenza da ogni diritto conseguente alla partecipazione al concorso stesso; sarà ugualmente disposta la decadenza dei candidati di cui risulti non veritiera una delle dichiarazioni previste nella domanda di partecipazione al concorso o delle dichiarazioni di autocertificazione.

Art. 4 Domanda di ammissione

1. La domanda di ammissione al concorso, redatta in carta semplice secondo lo schema allegato al presente bando (allegato B) ed indirizzata al Consiglio Nazionale delle Ricerche – D.C.S.G.R. - Ufficio Concorsi - Piazzale Aldo Moro 7, 00185 Roma, potrà essere presentata per l'accettazione direttamente all'Ufficio competente per l'accettazione postale dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.00 alle ore 19.00 od inviata, con servizio postale mediante raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine perentorio di **30 giorni** decorrente dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della

Consiglio Nazionale delle Ricerche

Repubblica Italiana, pena l'esclusione dal concorso. Tale termine, qualora venga a scadere il giorno festivo, si intenderà protratto al primo giorno non festivo immediatamente seguente. Delle domande presentate a mano direttamente all'Ufficio suddetto verrà rilasciata ricevuta. Si considerano prodotte in tempo utile anche le domande spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di cui al presente comma e pervenute al CNR entro e non oltre la data della prima riunione della Commissione di cui all'art. 6. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante. Sulla busta contenente la domanda dovrà essere apposta la dicitura "contiene domanda di partecipazione al concorso - **Bando n. - Area Scientifica..... - posizione.....**".

2. Nella domanda di ammissione, da redigere secondo lo schema allegato al presente bando (allegato B), gli aspiranti dovranno dichiarare sotto la propria personale responsabilità:
 - a) cognome e nome;
 - b) la data ed il luogo di nascita;
 - c) codice fiscale;
 - d) numero del bando, area scientifica, posizione di cui **all'allegato A**), esatto codice di riferimento;
 - e) la cittadinanza posseduta;
 - f) se cittadini italiani, il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti oppure i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime; se cittadini stranieri, di godere dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza o di provenienza, ovvero i motivi del mancato godimento;
 - g) di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti a proprio carico oppure indicare le eventuali condanne penali riportate nonché i procedimenti penali eventualmente pendenti, precisando gli estremi del provvedimento di condanna o di applicazione dell'amnistia, del condono, dell'indulto o del perdono giudiziale e del titolo del reato. La dichiarazione va resa in ogni caso anche se negativa;
 - h) di possedere il titolo di studio specifico richiesto dall'art. 2, comma 2, lettera a) ed il requisito di ammissione richiesto dall'art. 2, comma 2, lettera b), di allegare i titoli o le dichiarazioni sostitutive di certificazioni che possano fornire alla Commissione gli elementi valutativi ai fini della verifica prevista dall'art. 6 punto 3) del presente bando;
 - i) di conoscere la lingua straniera di cui all'allegato A);
 - j) di conoscere l'informatica di base;
 - k) gli eventuali servizi prestati presso Pubbliche Amministrazioni e le eventuali cause di risoluzione;
 - l) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione per persistente insufficiente rendimento e non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego statale per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile, nonché di non essere stato interdetto dai pubblici uffici in base a sentenza passata in giudicato;
 - m) gli eventuali titoli di riserva ai sensi della Legge n. 68/1999, e dei titoli di precedenza e preferenza posseduti, da far valere a parità di valutazione previsti dall'art. 5 del D.P.R. n. 487/1994 e successive modificazioni, dei predetti titoli deve essere fatta espressa menzione pena la non valutazione dei medesimi;
 - n) di avere l'idoneità fisica all'impiego;
 - o) l'indirizzo dove si desidera che vengano inviate le comunicazioni inerenti il concorso (in Italia per i cittadini stranieri);
 - p) per i soli cittadini stranieri: di avere adeguata conoscenza della lingua italiana.
3. La firma autografa in calce alla domanda non è soggetta ad autenticazione.

Consiglio Nazionale delle Ricerche

4. Alla domanda devono essere allegati:

- a) curriculum firmato in sei copie nel quale il candidato indicherà gli studi compiuti, i titoli di studio conseguiti, i rapporti tecnici e/o le pubblicazioni e/o i brevetti, e gli altri titoli relativi ai servizi prestati, le funzioni svolte, gli incarichi ricoperti ed ogni altra attività eventualmente esercitata che il candidato ritiene utile menzionare ai fini della valutazione;
- b) titoli di cui al curriculum che il candidato ritiene utile produrre ai fini della valutazione;
- c) elenco firmato, in sei copie, di tutti i documenti e titoli di cui al precedente punto b);
- d) tra tutti quelli indicati nel curriculum e nel numero massimo di **cinque**, le pubblicazioni e/o i rapporti tecnici e/o i brevetti, scelti dal candidato e da lui ritenuti i più significativi ai fini della valutazione;
- e) elenco in sei copie delle pubblicazioni, rapporti tecnici e/o e dei brevetti di cui al precedente punto d);
- f) supporto informatico contenente i documenti di cui ai punti a), b), c), e).

I titoli di cui al presente art. 4, comma 4, lettera b) dovranno essere prodotti esclusivamente secondo una delle seguenti modalità:

- a) in originale;
- b) in copia autenticata ai sensi dell'art. 18 del DPR 445/2000;
- c) in copia dichiarata conforme all'originale con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (allegato mod. C), resa ai sensi dell'art. 19 del citato DPR 445/2000;
- d) mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione/ dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (allegato mod. C1) ai sensi dell'art. 46 e dell'art. 47 del citato DPR 445/2000;

Le cinque pubblicazioni e/o rapporti tecnici e/o le monografie e/o i brevetti scelti dal candidato di cui al presente art. 4, comma 4, lettera d) dovranno essere prodotti esclusivamente secondo una delle seguenti modalità:

- a) in originale;
- b) in copia autenticata ai sensi dell'art. 18 del DPR 445/2000;
- c) in copia dichiarata conforme all'originale con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (allegato mod. C), resa ai sensi dell'art. 19 del citato DPR 445/2000;

Il curriculum, anche se sottoscritto in maniera autografa, potrà essere valutato solo se compilato sotto forma di dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi del DPR 445/2000 e dovrà contenere tutti gli elementi utili per la valutazione; in questo caso il curriculum dovrà essere sottoscritto e riportare prima della firma l'espressa annotazione circa la consapevolezza delle sanzioni penali nelle quali il candidato incorre per dichiarazioni mendaci ed essere accompagnato da fotocopia di un documento di riconoscimento (art. 76 DPR 445/2000).

Alle dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà di cui ai mod. C – C1 dovrà essere allegata la fotocopia di un documento di riconoscimento.

Le dichiarazioni mendaci o la falsità degli atti, richiamate dall'art. 76 del Decreto del Presidente della Repubblica già citato, sono punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.

Le dichiarazioni sopra indicate dovranno essere redatte in modo analitico e contenere tutti gli elementi che le rendano utilizzabili ai fini della selezione, affinché la commissione esaminatrice possa utilmente valutare i titoli ai quali si riferiscono. Tutti i titoli prodotti in modo difforme alle modalità sopraindicate non potranno essere valutati.

Le autocertificazioni previste per i cittadini italiani si applicano ai cittadini dell'Unione Europea. I cittadini extracomunitari residenti in Italia possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive limitatamente ai casi in cui si tratti di comprovare stati, fatti e qualità personali certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici o privati italiani.

Consiglio Nazionale delle Ricerche

L'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere ad idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive.

5. Ai documenti, titoli ed alle pubblicazioni, se redatti in lingua diversa dall'italiano o dall'inglese o dal francese o dal tedesco o dallo spagnolo, deve essere allegata una traduzione in lingua italiana che deve essere certificata conforme al testo straniero dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare ovvero da un traduttore ufficiale. Restano escluse da quanto sopra previsto le specifiche monografie/pubblicazioni riferite alle Scienze umanistiche redatte in lingue non più in uso, che saranno valutate direttamente dalle rispettive Commissioni esaminatrici.
6. Non è consentito il riferimento a titoli, documenti o pubblicazioni depositati presso il CNR o altre amministrazioni o a documentazione allegata ad altre procedure concorsuali, né è consentito inoltrare ulteriore documentazione oltre il termine di scadenza per la presentazione delle domande.
7. Ogni eventuale variazione del domicilio eletto ai fini delle comunicazioni concernenti il concorso deve essere tempestivamente segnalata dal candidato. Il CNR non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento del domicilio indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
8. I diversamente abili devono, altresì, specificare nella domanda di ammissione di quale ausilio necessitino in relazione alla propria disabilità nonché l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi per lo svolgimento delle prove concorsuali.

Art. 5

Commissione di concorso

1. Nell'ambito del presente bando la Commissione giudicatrice è nominata con decreto del Presidente del CNR ed è costituita da tre a cinque membri effettivi e due supplenti; la composizione della commissione è pubblicata sulla pagina del sito Internet del CNR: www.urp.cnr.it (vedere sezione Lavoro). Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – IV^a Serie Speciale – Concorsi ed esami.
2. La partecipazione ai lavori della commissione costituisce un obbligo inderogabile per i commissari.
3. In caso di motivata rinuncia, di decesso o di indisponibilità per cause sopravvenute di un membro effettivo subentra il supplente nell'ordine indicato nel decreto di nomina della commissione. Alla sua sostituzione si provvede senza alcun ulteriore decreto. Nel caso del Presidente la funzione sarà esercitata dal primo tra i membri effettivi secondo l'ordine indicato nel decreto medesimo, purché in possesso dei requisiti prescritti dal D.lgs 127/03; nel caso di componente femminile o esterno all'Ente, qualora non fosse presente tra i supplenti, la Commissione dovrà essere conseguentemente integrata.
4. Eventuali istanze di riconsiliazione di uno o più componenti della Commissione giudicatrice da parte dei candidati, qualora ricorrano le condizioni previste dall'art. 51 del codice di procedura civile, devono essere proposte al Presidente del CNR nel termine perentorio di quindici giorni a decorrere dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana dell'avviso di cui al precedente comma 1. Decorso tale termine non sono

Consiglio Nazionale delle Ricerche

ammesse istanze di ricusazione dei commissari. Il rigetto dell'istanza di ricusazione non può essere dedotto come causa di successiva ricusazione.

5. La Commissione conclude la procedura concorsuale entro 4 mesi dalla data della prima riunione di cui al successivo art. 6 comma 1. Con proprio decreto il Dirigente dell'Ufficio Concorsi della D.C.S.G.R - CNR può prorogare il predetto termine per una sola volta e per non più di 2 mesi. L'inosservanza di tale termine dovrà essere giustificata collegialmente dalla Commissione esaminatrice con motivata relazione da inoltrare al Presidente del CNR (art. 11 - D.P.R. 487/94).

Art. 6 Valutazione dei titoli

1. Dopo il trentesimo ed entro il quarantacinquesimo giorno dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana dell'avviso di cui all'art. 5, la Commissione tiene la sua prima riunione, nel corso della quale provvede a predeterminare i criteri di massima per la valutazione dei titoli dei candidati.
2. La valutazione dei titoli, previa individuazione dei criteri ai sensi del comma precedente, è effettuata dopo le prove scritte e prima che si proceda alla correzione dei relativi elaborati.
3. Prima della valutazione dei titoli la Commissione procede alla verifica del requisito di ammissione specifico di cui all'art. 2 comma 2 lettere a) e b).
4. Per la valutazione dei titoli, la Commissione dispone complessivamente di **40** punti. I titoli valutabili ed i relativi punteggi massimi attribuibili sono i seguenti:
 - a) i titoli di cui all'art. 4 comma 4, lettera b) indicati nel curriculum, **massimo punti 20**. Nell'ambito del curriculum è titolo specificamente valutabile: il servizio prestato nel CNR, ivi compresi gli Enti accorpati, con rapporto di lavoro subordinato per attività di ricerca e/o contratti di collaborazione alla ricerca e/o assegni di ricerca fino ad un massimo di dieci anni per un punteggio massimo di punti **8**;
 - b) le pubblicazioni, i rapporti tecnici e/o le monografie ed i brevetti non compresi nella successiva lettera c), **massimo punti 5**;
 - c) le pubblicazioni, i rapporti tecnici e/o le monografie ed i brevetti di cui all'art. 4, comma 4, lettera d), **massimo punti 15** con un massimo di punti 3 per ciascuna pubblicazione o rapporto tecnico o monografie o brevetto.
5. Per quanto concerne le categorie di cui alla precedente lettera c) la Commissione, per uno ed un solo lavoro fra quelli scelti dal candidato, può derogare dal limite massimo di 3 punti assegnabili per ciascuna fattispecie fino ad un limite massimo di 7 punti, laddove trattasi di lavoro eccezionale per originalità, impatto scientifico ed importanza del ruolo svolto dal candidato nella redazione del lavoro suddetto. La Commissione motiverà adeguatamente una propria eventuale indicazione in tal senso circa il singolo lavoro eventualmente prescelto facendo riferimento il più possibile a considerazioni deducibili da dati oggettivi ricavati anche da rilevazioni scientometriche o bibliometriche riferite al lavoro scelto, ove dette rilevazioni siano disponibili in considerazione del contesto scientifico in cui insiste il lavoro eventualmente preso in considerazione. Resta inteso che il punteggio massimo attribuibile al complesso delle fattispecie rientranti nella lettera c) è pari a 15 punti.

Consiglio Nazionale delle Ricerche

Art. 7 Esami

1. Gli esami si articolano in:
 - a) due prove scritte in lingua italiana, una a carattere teorico ed una a carattere applicativo, dirette ad accertare il possesso, da parte del candidato, delle competenze coerenti con la tematica di lavoro indicata nell'allegato A) del bando di concorso;
 - b) una prova orale, consistente nella discussione di aspetti scientifici di ordine generale e specifico degli argomenti di ricerca di cui alla tematica di lavoro indicata nell'allegato A) prescelta dal candidato, nonché delle prove scritte, del curriculum, delle pubblicazioni e dei rapporti tecnici e/o le monografie e/o brevetti. La prova orale è diretta anche ad accertare la conoscenza della lingua straniera e dell'informatica e, per i cittadini stranieri, la conoscenza della lingua italiana.
2. La Commissione dispone, per la valutazione, di **25** punti per ciascuna prova scritta e di **20** punti per la prova orale.
3. Il giorno ed il luogo delle prove scritte sono comunicati ai candidati mediante lettera raccomandata con almeno quindici giorni di preavviso rispetto alla data in cui devono sostenere le predette prove.
4. Per lo svolgimento delle prove scritte non può essere concesso un tempo superiore alle sei ore.
5. Alla prova orale sono ammessi i candidati che abbiano riportato un punteggio non inferiore a **18/25** in ciascuna prova scritta.
6. Ai candidati che conseguono l'ammissione alla prova orale è data comunicazione:
 - a) del punteggio riportato nelle prove scritte e nella valutazione dei titoli;
 - b) della data, ora e sede di svolgimento della prova orale.
7. L'avviso di convocazione alla prova orale è dato ai candidati ammessi, mediante lettera raccomandata, almeno venti giorni prima di quello in cui essi devono sostenerla.
8. La prova orale s'intende superata dai candidati che abbiano riportato un punteggio non inferiore a **14/20** ed un giudizio almeno sufficiente in ordine alla conoscenza della lingua straniera e dell'informatica.
9. L'idoneità è conseguita se il punteggio risultante sommando i punteggi ottenuti nella valutazione dei titoli, nelle due prove scritte e nell'orale non è inferiore a **70**.
10. Al termine della seduta relativa alla prova orale la Commissione esaminatrice forma l'elenco dei candidati esaminati con l'indicazione della votazione da ciascuno riportata in tale prova, elenco che, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario della Commissione, è affisso nel medesimo giorno all'albo della sede d'esame.
11. Per essere ammessi alle prove di esame i candidati devono presentare un valido documento di identità personale. I candidati che non si presenteranno a sostenere le prove di esame nei giorni fissati saranno dichiarati decaduti dal concorso.
12. Il Consiglio Nazionale delle Ricerche non prevede il rimborso di eventuali spese sostenute dai candidati per la partecipazione alle prove di concorso.
13. La Commissione, al termine dei lavori, forma la graduatoria di merito, ottenuta sommando i punteggi conseguiti nella valutazione dei titoli e nelle singole prove di esame.
14. Non trova applicazione il dispositivo di cui all'art. 7 comma 3 del DPR n° 487/94.

Consiglio Nazionale delle Ricerche

Art. 8

Titoli di precedenza e preferenza

1. I candidati che abbiano superato la prova orale e che intendano far valere i titoli di precedenza e preferenza a parità di merito espressamente indicati in domanda devono far pervenire al Responsabile del procedimento, di cui all'art. 13 del presente bando, entro il termine perentorio di quindici giorni decorrenti dal giorno successivo a quello in cui hanno sostenuto la suddetta prova, i documenti in carta semplice attestanti il possesso dei titoli di precedenza e preferenza, a parità di valutazione, già indicati nella domanda, dai quali risulti altresì il possesso del requisito alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso. I documenti si considerano prodotti in tempo utile se spediti a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine suddetto.
2. È tuttavia, facoltà dell'interessato allegare alla domanda, in luogo dei sopraelencati documenti, un'autocertificazione ai sensi dell'art. 46 del DPR n. 445/2000 o una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del DPR n. 445/2000.

Art. 9

Regolarità degli atti, approvazione graduatoria e nomina dei vincitori

1. Il Dirigente dell'Ufficio Concorsi con proprio provvedimento accerta, entro trenta giorni dalla consegna degli atti da parte della Commissione, la regolarità formale degli atti medesimi e, verificata la regolarità del procedimento, approva con proprio provvedimento la graduatoria di merito e nomina il vincitore in numero pari a quello dei posti messi a concorso e approva la graduatoria degli idonei che potrà essere utilizzata ai fini di ulteriori assunzioni dei candidati utilmente classificati nella stessa, ai sensi dell'art. 7 comma 4 del "Regolamento del personale del Consiglio Nazionale delle Ricerche" vigente.
2. Il suddetto provvedimento sarà pubblicato sul sito Internet del CNR e di tale pubblicazione sarà data notizia, mediante avviso, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e da tale data decorrerà il termine per le eventuali impugnative.
3. Nel caso in cui riscontri vizi di forma il Responsabile del procedimento, entro il predetto termine di trenta giorni, rinvia con provvedimento motivato gli atti alla Commissione per la regolarizzazione, stabilendone un termine.
4. Il vincitore sarà assunto con contratto di lavoro a tempo indeterminato al terzo livello professionale – ricercatore, con il trattamento economico iniziale previsto dal vigente CCNL del Comparto Istituzioni ed Enti di Ricerca e Sperimentazione, previo superamento di un periodo di prova della durata di tre mesi.
5. Il vincitore nominato che nel termine stabilito non avrà preso servizio, senza giustificato motivo, sarà dichiarato decaduto dall'impiego.

Art. 10

Restituzione dei documenti e delle pubblicazioni

1. Non prima di sei mesi e non oltre dodici mesi dalla data di pubblicazione sul sito Internet del CNR: www.urp.cnr.it del provvedimento di cui all'art. 9, comma 1, i candidati possono chiedere all'Ufficio Concorsi – DCSGR, con spese di spedizione a loro carico, la restituzione dei titoli e documenti presentati in originale. Tale restituzione è effettuata entro tre mesi dalla

Consiglio Nazionale delle Ricerche

data della richiesta, salvo eventuale contenzioso in atto. Il CNR provvederà a detta restituzione mediante posta ordinaria in contrassegno; modalità diverse devono essere richieste espressamente dal candidato.

2. Trascorso il suddetto termine l'Ufficio Concorsi – DCSGR non è più responsabile della conservazione e restituzione della documentazione e procederà al macero del suddetto materiale.

Art. 11

Documenti di rito per la nomina dei vincitori

1. Il vincitore cittadino dell'Unione Europea deve presentare, entro il primo mese di servizio, a pena di decadenza, la seguente documentazione:
 - a) autocertificazione che attesti data e luogo di nascita, cittadinanza, godimento dei diritti politici, titolo di studio (nel caso di titolo di studio conseguito all'estero deve essere presentata copia della dichiarazione di equivalenza rilasciata dalla competente autorità italiana);
 - b) certificato di idoneità fisica all'impiego rilasciato dall'Azienda Sanitaria Locale di appartenenza o da un medico militare o da un ufficiale sanitario del comune di residenza;
 - c) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, in carta semplice, di non avere altri rapporti di impiego pubblico e privato e di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità richiamate dall'art. 53 del Decreto Legislativo n. 165/2001, ovvero espressa dichiarazione di opzione per il Consiglio Nazionale delle Ricerche;
 - d) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, in carta semplice, di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione per persistente ed insufficiente rendimento e non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego statale per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile, nonché di non essere stato interdetto dai pubblici uffici in base a sentenza passata in giudicato;
 - e) fotocopia del tesserino di codice fiscale.
2. I cittadini extracomunitari devono presentare, entro il termine di cui al comma 1., i seguenti documenti:
 - a) certificato di nascita;
 - b) certificato attestante la cittadinanza;
 - c) certificato di godimento dei diritti politici con l'indicazione che tale requisito era posseduto anche alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande;
 - d) certificato equipollente al certificato generale del casellario giudiziale rilasciato dalla competente autorità nello Stato di cui lo straniero è cittadino; se residenti in Italia gli interessati dovranno produrre inoltre autocertificazione attestante l'assenza di condanne penali passate in giudicato che comportino l'interdizione dei pubblici uffici e l'assenza di procedimenti penali che comportino la restrizione della libertà personale o di provvedimenti di rinvio a giudizio per fatti tali da comportare, se accertati, l'applicazione della sanzione disciplinare del licenziamento;
 - e) certificazione relativa alla idoneità fisica all'impiego come indicato nel punto 1. lettera b).

Consiglio Nazionale delle Ricerche

Art. 12 Trattamento dei dati personali

1. Ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n.196, i dati personali forniti dai candidati sono trattati per le finalità di gestione del presente bando e per la successiva eventuale instaurazione del rapporto di lavoro e per la gestione del rapporto medesimo.
2. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dal concorso.
3. L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 7 del citato decreto legislativo, tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo riguardano nonché alcuni diritti complementari tra cui il diritto di far rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.
4. Tali diritti possono essere fatti valere nei confronti del Consiglio Nazionale delle Ricerche nella persona del Dirigente dell'Ufficio Concorsi della Direzione Centrale Supporto alla Gestione delle Risorse.
5. Le richieste di accesso agli atti del concorso saranno pubblicate sul sito internet www.urp.cnr.it (vedere sezione lavoro). Tale pubblicazione assolve ad ogni obbligo di comunicazione agli interessati ai sensi dell'art. 8 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni. L'amministrazione non è tenuta pertanto a procedere ad alcuna notifica individuale ai partecipanti.

Art. 13 Responsabile del procedimento

Il Responsabile del procedimento relativo al concorso di cui al presente bando è il Dirigente dell'Ufficio Concorsi della Direzione Centrale Supporto alla Gestione delle Risorse –P.le Aldo Moro,7 –00185 Roma (tel.:06 49932172 –fax 06 49933852 – e-mail:concorsi@cnr.it).

Art. 14 Pubblicità

Il presente bando è pubblicato in via telematica sul sito Internet del CNR www.urp.cnr.it (vedere sezione lavoro). Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – IV^a Serie Speciale – Concorsi ed Esami.

Art. 15 Disposizioni finali

Per quanto non espressamente previsto dal presente bando valgono, in quanto applicabili in considerazione del D.Lgs n. 127/2003, le disposizioni previste dalla normativa citata nelle premesse del presente bando, nonché le leggi vigenti in materia.

IL PRESIDENTE
Prof. Luciano Maiani



Consiglio Nazionale delle Ricerche

ALLEGATO A

AREA SCIENTIFICA (VIII) "SCIENZE DELL'AMBIENTE"

Profilo: Ricercatore terzo livello n° posti: 1

Tematica di lavoro: Qualità dell'aria e processi diffusivi.

Lingua: Conoscenza della lingua Inglese

Titolo di studio: Laurea in Chimica, Fisica, Ingegneria per l'ambiente e il territorio, Scienze biologiche, Scienze ambientali, Scienze naturali, Scienze geologiche

Equiparazione DM 5 maggio 2004 : 62/S, 20/S, 38/S, 6/S, 82/S, 68/S, 86/S

Equiparazione DM 9 luglio 2009: LM-54, LM-17, LM-35, LM-26, LM-6, LM-75, LM-60, LM-74

Sede di lavoro: Istituto sull'inquinamento atmosferico (IIA) – Rende (CS)

Codice di riferimento: CS46/1